

INFORMATIVA N. 3 / 2018

Ai gentili Clienti dello Studio

Oggetto: **LA DETRAZIONE DELL'IVA SUGLI ACQUISTI È LEGATA AL RICEVIMENTO DELLA FATTURA**

Riferimenti Legislativi: **Circolare n. 1/E del 17/01/2018**

Art. 2, D.L. n. 50 / 2017 (Manovra correttiva)

Art. 19, comma 1, D.P.R 633/1972

Art. 25, comma 1, D.P.R 633/1972

Con la presente informativa si forniscono le prime urgenti istruzioni operative per la corretta registrazione delle fatture di fine anno 2017 così come chiarito dalla **Circolare n. 1/E del 17.01.2018**.

In sintesi

DATA <u>RICEZIONE</u> FATTURA ACQUISTO 2017	REGISTRAZIONE (MESE)	LIQUIDAZIONE IVA A CREDITO
Fino al 16/01/2018	Dicembre 2017	Liquidazione riferita al mese di dicembre 2017
Dal 17/01/2018	Gennaio 2018	Liquidazione riferita al mese di gennaio 2018

NOTA BENE:

non è possibile registrare una fattura di acquisto 2017 ricevuta il 17.01.2018 nei registri IVA 2017!!

LAUREA IN GIURISPRUDENZA
SCIENZE POLITICHE
STORIA E MEMORIA DELLE CULTURE EUROPEE
RICERCA STORICA E RISORSE DELLA MEMORIA

AZIENDALISTA
AVVOCATO
REVISORE LEGALE
DIREZIONE E ORGANIZZAZIONE D'IMPRESA
LAVORO E DISCIPLINE SOCIALI

CAVALIERE AL MERITO
DELLA REPUBBLICA

La Circolare dell' Agenzia delle Entrate ha specificato che, in ossequio ai principi del legislatore unionale e declinati dalla **Corte di Giustizia con sentenza C-152/02**, il *dies a quo* da cui decorre il termine per l'esercizio della detrazione deve essere individuato nel momento in cui al cessionario/committente si verifica la duplice condizione:

- effettuazione dell'operazione
- possesso di una valida fattura d'acquisto

e che solo dal **ricevimento** della fattura è possibile esercitare il diritto della detrazione tramite annotazione/registrazione negli appositi registri.

IMPORTANTE:

l' Agenzia precisa che, in considerazione del fatto che i chiarimenti sopra riportati intervengono in data successiva al 16 gennaio, non saranno sanzionati coloro i quali avendo ricevuto fatture con data 2017 **entro il 16 gennaio 2018** abbiano registrato le medesime nei registri relativi al mese di dicembre.

Diventa pertanto fondamentale la verifica del momento in cui la fattura d'acquisto viene ricevuta, in quanto diventa prova dell'esatto momento a partire dal quale il diritto della detrazione può essere esercitato tramite annotazione nei relativi registri.

Secondo la Circolare n. 1/E del 17.01.2018 *“la ricezione deve emergere da una corretta tenuta della contabilità in modo da consentire un puntuale controllo da parte dell'Amministrazione Finanziaria del corretto susseguirsi delle registrazioni dei vari documenti”*: a tale proposito la PEC è senz'altro lo strumento che prova la data di ricezione della fattura.

In una prossima Informativa si forniranno chiarimenti circa le modalità di registrazione delle fatture di acquisto ai fini della corretta detrazione dell'imposta.

LO STUDIO RIMANE A DISPOSIZIONE DELLA CLIENTELA PER QUALSIASI CHIARIMENTO.

Verona, 19/01/2018

Distinti saluti

avv. Luigi Borsaro

LAUREA IN GIURISPRUDENZA
SCIENZE POLITICHE
STORIA E MEMORIA DELLE CULTURE EUROPEE
RICERCA STORICA E RISORSE DELLA MEMORIA

AZIENDALISTA
AVVOCATO
REVISORE LEGALE
DIREZIONE E ORGANIZZAZIONE D'IMPRESA
LAVORO E DISCIPLINE SOCIALI

CAVALIERE AL MERITO
DELLA REPUBBLICA